

Statuto della consulta provinciale dell'economia e lavoro

Art. 1

La provincia di Foggia, al fine di poter meglio espletare il lavoro di Soggetto della Programmazione nel territorio di Capitanata e rendere i propri interventi in materia economica sempre più efficaci e rispondenti alle esigenze del sistema socio-economico locale, istituisce la Consulta Provinciale per l'Economia ed il Lavoro, di seguito denominata CPEL.

Art. 2

La Consulta ha l'essenziale scopo di monitorare, approfondire, analizzare, le attività economiche e le opportunità di sviluppo del territorio, al fine di fornire elementi utili per le attività programmatiche provinciali di ampio respiro.

Art. 3

La CPEL, composta come da successivo art. 6, ha la propria sede presso la Presidenza della Giunta Provinciale.

Art. 4

La CPEL, nell'espletare le proprie funzioni provvede a:

- a. elaborare appositi rapporti al Consiglio e alla Giunta su specifici aspetti della realtà economica e sociale, in particolare sul Mercato del Lavoro, Formazione, Infrastrutture, proponendo iniziative studi e ricerche;
- b. contribuire alla formulazione di proposte in materia socioeconomiche a richiesta di organi provinciali;
- c. elaborare studi sulla programmazione e fornire al consiglio proprie valutazioni sui programmi provinciali.

Art. 5

In relazione alle attività derivanti dalle competenze di cui al precedente articolo 4, la CPEL può articolarsi in Commissioni e Gruppi di lavoro, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'organo e delle tematiche da trattare.

Art. 6

La CPEL è composta dal Presidente della stessa, dall'Assessore provinciale alle Attività Produttive e Sviluppo e dall'Assessore provinciale alle Politiche del lavoro, da due membri esperti in materia economiche sociali, da un esperto in rilevazioni di mercato, tutti designati dal presidente della Giunta Provinciale, da tredici membri designati dalle Organizzazione dei lavoratori dipendenti e da altrettanti designati dalle Associazioni dei datori di lavoro (tre in rappresentanza della CGIL, tre dalla CISL, tre della UIL, uno della UGL, uno dalla CISAL, uno della CONFESAL, uno della CONFAL); uno rappresentante designato dall'Assindustria, uno dalla Confai, uno dalla Confcommercio, uno dalla Confesercenti, uno dalla Confartigianato, uno dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato CNA, uno dalla C.A.S.A., uno dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, uno dalla Confederazione Italiana Agricoltori, uno dall'Unione Provinciale Agricoltori, uno della CONFCOOPERATIVE, una della LEGA DELLE COOPERATIVE, uno dell'A.G.C.I.. Sono inoltre componenti: un rappresentante del ANCI, un rappresentante dell'UNCEM, un rappresentante per ciascuna delle tre Comunità montane ed uno dell'Ente Parco, un rappresentante della Camera di Commercio, un rappresentante dell'Università di Foggia, un rappresentante del Consorzio per l'Università di Capitanata, un rappresentante della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Capitanata, un rappresentante dell'ASI, da un rappresentante dei Comuni di Foggia, Manfredonia, San Severo, Cerignola e Lucera.

Il presidente della provincia adotta il decreto finale di nomina.

Art. 7

Le designazioni e le nomine devono avvenire entro quaranta giorni dalla richiesta inviata dalla Provincia con lettera raccomandata. Trascorso tale termine la CPEL è validamente costituita con tutti coloro che hanno risposto.

Art. 8

I componenti, che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Presidente della Giunta Provinciale ne chiede una nuova designazione all'Organismo che li ha indicati, con comunicazione d'effettuarsi entro i quaranta giorni previsti per le originarie designazioni.

Art. 9

Il Presidente della Consulta, viene scelto dal Presidente della Giunta Provinciale con proprio decreto tra esperti in discipline economiche, sociali e del lavoro. La carica di

Presidente della CPEL è incompatibile con l'appartenenza ad Organi esecutivi delle rappresentanze di cui all'articolo 6 già richiamato dal presente regolamento.

Art. 10

In seno al CPEL è costituito l'ufficio di Presidenza: composta dal Presidente, e da due Vicepresidenti, uno in rappresentanza dei lavoratori, uno in rappresentanza dei datori di lavoro; rispettivamente indicati dalle parti sociali di cui all'articolo 6.

Art. 11

Tutti i componenti restano in carica per la durata dell'elezione del Presidente della Provincia e decadono con la cessazione del suo mandato. Con l'insediamento del nuovo Consiglio, il Presidente della Giunta procederà alla ricostituzione della Consulta così come previsto dall'articolo 6 già richiamato.

Art. 12

In caso di decesso dimissioni o decadenza del presidente della CPEL o dei membri di designazione provinciale, entro quaranta giorni e con le stesse modalità, vengono nominati i successori.

Art. 13

La nomina a presidente della CPEL è subordinata al possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale. La perdita di tali condizioni comporta la decadenza immediata dell'incarico.

Art. 14

L'Ente o l'organismo designante può, in qualsiasi momento, con proprio atto, sostituire la propria rappresentanza con le procedure degli artt. 6 e 7.

Art. 15

La carica di Presidente della CPEL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale, europeo, consigliere e/o amministratore regionali, provinciale o comunale.

Art. 16

La CPEL può istituire Commissioni speciali per materia e per argomento.

Art. 17

La CPEL si riunisce, almeno due volte all'anno in seduta pubblica ed ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i componenti la Giunta Provinciale, nonché i Consiglieri provinciali. Possono essere invitati i Parlamentari della provincia, europei, nazionali e regionali, i Sindaci istituzionalmente non presenti in qualità di componenti e soggetti esperti nelle diverse discipline trattate nel corso della riunione.

Art. 18

Entro il 30 settembre di ogni anno, il CPEL presenta alla Giunta Provinciale una relazione revisionale e programmatica per l'anno successivo, indicando le attività previste ed eventuali oneri conseguenti.

Art. 19

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, la CPEL presenta Presidente della Giunta e del Consiglio Provinciale una relazione sull'attività svolta, che sarà sottoposta al Consiglio Provinciale.

Art. 20

Limitatamente al primo anno di attività, la relazione revisionale, va redatta entro 60 giorni dall'insediamento della Consulta.

Art. 21

Le funzioni di segretario della CPEL sono svolte da un dirigente dell'Ente nominato dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della stessa.

Art. 22

Alla CPEL per il proprio funzionamento, è assegnato il seguente personale; dipendente dell'ente; nominato dalla Giunta:

- a. un funzionario economista esperto in informatica;
- b. un funzionario amministrativo;
- c. un operatore esperto in videoscrittura;

Art. 23

Le cariche sono a titolo gratuito. Le spese di funzionamento graveranno su un apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione.